

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Circolare n. 2/2004

Roma, 14 febbraio 2004

Oggetto: Collaborazioni a progetto

SOMMARIO: 1. - LE COLLABORAZIONI A PROGETTO 2. - LE ESCLUSIONI 3. - I REQUISITI PRINCIPALI DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO 3.1. - Il progetto o programma di lavoro 3.2. - La coordinazione con il committente 3.3. - L'autonomia del collaboratore 3.4. - La forma del contratto 3.5. - La possibilità di rinnovo 3.6. - Il corrispettivo 4. - LE TUTELE 4.1. - Il quadro generale 4.2. - Malattia, infortunio e gravidanza 5. - LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO E GLI OBBLIGHI DEL COLLABORATORE 6. - LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 7. - LA DISCIPLINA TRANSITORIA 8. - GLI ASPETTI PREVIDENZIALI DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO 9. - GLI ASPETTI PREVIDENZIALI DELLE COLLABORAZIONI OCCASIONALI 10. - LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 10.1. - Il quadro generale 10.2. - Gli iscritti alla gestione separata dell'INPS privi di altra tutela assicurativa 10.3. - I pensionati ed i soggetti già titolari di rapporti assicurativi iscritti alla gestione separata dell'INPS

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Con la presente Circolare, desideriamo informarVi delle principali novità, per le società di capitali contenute nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 gennaio 2004, n. 1 con la quale sono state fornite alcune precisazioni in merito al contratto di collaborazione a progetto.

Inoltre, desideriamo informarVi delle principali novità in materia previdenziale contenute nelle Circolari dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale n. 9 del 22 gennaio 2004, recante chiarimenti con riguardo ai «*riflessi in materia previdenziale della nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro occasionale*», e n. 27 del 10 febbraio 2004 recante chiarimenti in materia di «*aliquota contributiva pensionistica degli iscritti alla gestione separata dell'INPS*».

Il presente lavoro ha carattere meramente informativo e non costituisce un parere.

§§§

1. - LE COLLABORAZIONI A PROGETTO

Le “vecchie” collaborazioni coordinate e continuative vengono ridisegnate e assumono la natura di lavoro a progetto. Ed infatti, ai sensi dell'art. 61, comma 1, D.Lgs n. 276/2003, i “nuovi” rapporti di collaborazione devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti, senza vincolo di subordinazione, dal collaboratore in funzione del raggiungimento di un risultato specifico.

I rapporti in questione devono essere gestiti dal collaboratore nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente, ed è irrilevante il tempo impiegato per la esecuzione dell'attività lavorativa.

2. - LE ESCLUSIONI

L'art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, dispone l'esclusione dal campo di applicazione della normativa in commento e, quindi, dall'obbligo di indicare il progetto o il programma di lavoro:

1. le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione in albi professionali;
2. i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
3. i rapporti instaurati con i pensionati di vecchiaia;
4. i partecipanti di collegi e commissioni;
5. gli agenti ed i rappresentanti di commercio;
6. le collaborazioni rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Sono altresì escluse le collaborazioni occasionali intendendosi per tali i rapporti a durata

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

complessiva non superiore a trenta giorni con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito non superi l'importo di € 5.000, sempre con il medesimo committente.

In caso di superamento di uno dei menzionati limiti si renderebbero applicabili le norme relative alle collaborazioni a progetto, con conseguenze pregiudizievoli a carico del committente in quanto in tal caso dovranno essere versati i contributi previdenziali.

Al riguardo il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti con la Circolare Ministeriale n. 1 dell'8 gennaio 2004, affermando che nel caso in cui parte del contratto sia un prestatore d'opera, e lo stesso superi con il medesimo committente uno dei limiti in questione, non necessariamente il rapporto dovrà essere qualificato quale collaborazione a progetto, ben potendosi verificare anche il caso che quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222, codice civile.

3. - I REQUISITI PRINCIPALI DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO

3.1. - Il progetto o programma di lavoro

Il progetto consiste in un'attività funzionalmente collegata a un determinato risultato cui il collaboratore contribuisce direttamente con la propria prestazione. L'attività oggetto del contratto può essere connessa sia all'attività principale del committente sia ad un'attività accessoria. L'individuazione del progetto compete al committente.

3.2. - La coordinazione con il committente

Relativamente al requisito del coordinamento, il lavoratore può operare all'interno del ciclo produttivo del committente, e, di conseguenza, deve coordinare la propria prestazione con le esigenze organizzative del datore di lavoro. In nessun caso, comunque, il committente può esigere prestazioni che esulino dal progetto.

3.3. - L'autonomia del collaboratore

L'autonomia del collaboratore nella gestione del progetto o del programma comprende anche i tempi e le modalità di svolgimento del lavoro che andrebbero concordati tra lo stesso ed il committente. Con specifico riguardo ai tempi, inoltre, il collaboratore deve gestire il progetto in funzione del raggiungimento del risultato, che assume rilevanza indipendentemente dal tempo impiegato (che deve essere comunque determinato o determinabile).

Dal progetto si distingue il programma di lavoro che, a differenza del primo, non è direttamente riconducibile al conseguimento di un risultato specifico, ma può essere integrato, in vista di un risultato finale, ad altre lavorazioni o risultati parziali.

3.4. - La forma del contratto

Relativamente a tale requisito, le istruzioni ministeriali chiariscono definitivamente che la forma scritta è richiesta *ad probationem*.

Ai fini della prova del contratto in questione, lo stesso deve prevedere i seguenti elementi:

- indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante che viene dedotto nel contratto;
- il corrispettivo o i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi delle spese;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'attività lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

3.5. - La possibilità di rinnovo

Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti con lo stesso committente. Pertanto, quest'ultimo potrà essere impiegato anche per successivi progetti o programmi, aventi, ovviamente, contenuti diversi. In tal caso ciascun contratto a progetto deve rispondere autonomamente ai requisiti di legge.

3.6. - Il corrispettivo

Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il parametro per individuare la corretta retribuzione è costituito dai compensi normalmente erogati per prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

4. - LE TUTELE

4.1. - Il quadro generale

Per effetto dell'art. 66, D.Lgs. 276/2003 al collaboratore a progetto sono riservate delle tutele, con particolare riguardo alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio, stabilendo in primo luogo che tali avvenimenti non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro.

4.2. - Malattia, infortunio e gravidanza

In caso di malattia o infortunio, fermo restando l'obbligo a carico del collaboratore di inviare idoneo certificato medico, l'art. 66, comma 2, D.Lgs. 276/2003 dispone che la sospensione del rapporto non determina la proroga automatica dello stesso, che si estingue comunque alla scadenza. Il committente, tuttavia, può recedere dal rapporto se la sospensione si protrae per un periodo di tempo superiore a un sesto della durata stabilita dal contratto, se determinata, ovvero superiore a trenta giorni, se la durata è determinabile.

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

Nell'ipotesi di gravidanza, la durata del contratto è sospesa per un periodo di 180 giorni, salva disposizione più favorevole nel contratto.

5. - LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO E GLI OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

Relativamente agli obblighi del collaboratore, nella circolare in commento si precisa, altresì, che lo stesso possa svolgere la sua attività anche a favore di più committenti. Tuttavia, il contratto può limitare in tutto o in parte tale facoltà.

Il collaboratore, inoltre, non deve svolgere attività in concorrenza con il committente, né diffondere notizie relativamente al programma di lavoro da lui svolto, né compiere atti in pregiudizio dell'attività dei committenti.

6. - LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Per effetto dell'art. 66, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, il contratto di collaborazione si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto, anche se ciò avviene prima della scadenza pattuita. Tuttavia, in tal caso, essendo il progetto l'elemento qualificante del rapporto in questione, il corrispettivo dovrà essere corrisposto per intero.

Le parti, inoltre, possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine per giusta causa ed altre cause e modalità, incluso il preavviso, previste nel contratto.

7. - LA DISCIPLINA TRANSITORIA

Ai sensi dell'art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, le collaborazioni coordinate e continuative stipulate sulla base della precedente disciplina conservano la loro efficacia non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della "nuova" normativa, ossia non oltre il 24 ottobre 2004. Tuttavia, è stabilito che le parti possano stabilire un termine di efficacia più lungo, purchè ciò avvenga nell'ambito di accordi sindacali stipulati dal datore di lavoro e i sindacati interni in cui si contrae la transizione di questi contratti verso forme di collaborazione a progetto o verso forme di rapporto di lavoro subordinato.

8. - GLI ASPETTI PREVIDENZIALI DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO

Con la Circolare 22 gennaio 2004, n. 9 dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sono stati forniti dei chiarimenti con riguardo ai profili di natura previdenziale dei rapporti in argomento.

In tale contesto si afferma che a decorrere dal 24 ottobre 2003, i titolari di rapporti di collaborazioni a progetto devono iscriversi alla gestione separata dell'INPS di cui alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, anche per le collaborazioni in questione vi è l'onere di

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

versare i relativi contributi che graveranno per i 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.

9. - GLI ASPETTI PREVIDENZIALI DELLE COLLABORAZIONI OCCASIONALI

La Circolare 22 gennaio 2004, n. 9 dell'INPS fornisce dei chiarimenti anche in merito alle collaborazioni occasionali. A tal riguardo, si fa presente che l'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività occasionale di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati delle vendite a domicilio devono iscriversi alla gestione separata dell'INPS qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore ad €5.000,00.

Relativamente agli obblighi previdenziali dei collaboratori occasionali e cioè di coloro che esercitano attività di lavoro autonomo non abituale, nella circolare in commento è stato precisato che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS è subordinato al raggiungimento del limite di reddito previsto dalla legge (e cioè un ammontare di compensi superiore a € 5.000,00) a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali.

Con riguardo alle modalità di versamento dei contributi, nella Circolare 22 gennaio 2004, n. 9 è stato chiarito, inoltre, che per le collaborazioni occasionali si applicano gli stessi criteri previsti per le collaborazioni coordinate e continuative.

Conseguentemente, l'onere dei contributi in questione graverà per i 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.

10. - LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

10.1. - Il quadro generale

Con la circolare 10 febbraio 2004, n. 27 dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sono stati forniti dei chiarimenti con riguardo alle aliquote contributive applicabili ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell'INPS.

10.2. - Gli iscritti alla gestione separata dell'INPS privi di altra tutela assicurativa

L'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che dal 1° gennaio 2004, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti.

Da ciò ne consegue che gli iscritti alla gestione separata dell'INPS privi di altra tutela previdenziale sono soggetti all'aliquota base del 17,30%.

Nella circolare 10 febbraio 2004, n. 27 dell'INPS è stato chiarito che l'aliquota base (del

STUDIO TRIBUTARIO CELLI

17,30%) prevista per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS deve essere aumentata di un punto percentuale allorché si superi la soglia di reddito pari ad € 37.883,00, così come avviene per coloro che sono iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti. Conseguentemente, per gli importi eccedenti tale limite di reddito si applica l'aliquota del 18,30%.

Inoltre, nella circolare in commento si chiarisce che per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS, privi di altra tutela assicurativa, è dovuta la contribuzione aggiuntiva prevista per la tutela della maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la tutela per la malattia in caso di ricovero ospedaliero, fissata nella misura dello 0,50%.

In buona sostanza, quindi, per detti soggetti l'aliquota contributiva applicabile sarà:

- del 17,80% entro il limite di reddito annuo pari ad €37.883,00;
- del 18,80% per gli importi eccedenti il limite di reddito annuo pari ad €37.883,00.

10.3. - I pensionati ed i soggetti già titolari di rapporti assicurativi iscritti alla gestione separata dell'INPS

Con la circolare 10 febbraio 2004, n. 27 dell'INPS sono stati forniti dei chiarimenti anche con riguardo all'aliquota contributiva applicabile ai pensionati e ai soggetti già titolari di una ulteriore posizione assicurativa iscritti alla gestione separata dell'INPS. In tale contesto si afferma che per i pensionati iscritti alla gestione separata continua ad applicarsi l'aliquota prevista in precedenza pari al 15% per i titolari di pensione diretta.

Diversamente, per i titolari di pensione ai superstiti e per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi si applica l'aliquota del 10%, entro il massimale di reddito pari, per l'anno 2004, ad €82.401,00.

In buona sostanza, quindi, per detti soggetti l'aliquota contributiva applicabile sarà:

- del 15% per i titolari di pensione diretta;
- del 10% per i titolari di pensione ai superstiti;
- del 10% per i soggetti già titolari di una posizione assicurativa.

§§§

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Studio Tributario Celli